


COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Provincia di Roma



26/06/2000

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

SOMMARIO

<i>PREMESSA</i>	5
<i>PARTE PRIMA - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI</i>	6
Art. 1 - Definizioni	6
Art. 2 – Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile	6
Art. 3 - Fornitura dell'acqua	7
Art. 4 - Tipologia delle forniture	7
<i>PARTE SECONDA - NORME PER GLI ALLACCIAMENTI</i>	8
Art. 5 – Allacciamenti su strade servite dalla rete di distribuzione	8
Art. 6 – Allacciamenti su strade non servite dalla rete di distribuzione	9
Art. 7 - Domanda per l'allacciamento alla rete dell'acquedotto	9
Art. 8 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti	10
Art. 9 - Rinuncia all'esecuzione dell'allacciamento	10
<i>PARTE TERZA - NORME PER LA FORNITURA</i>	11
Art. 10 - Destinatario della fornitura e relative norme	11
Art. 11 – Norme sull'utenza – uso e conservazione dei contatori	11
Art. 12 – Norme sull'utenza – Interruzione e limitazione del servizio	12
Art. 13 - Uso dell'acqua - Divieti	13
<i>PARTE QUARTA - NORME PER IL CONTRATTO DI FORNITURA</i>	13
Art. 14 - Contratto di fornitura	13
Art. 15 - Contratti temporanei	14
Art. 16 – Deposito cauzionale	14
Art. 17 – Durata del contratto – recesso dell'utente	15
Art. 18 - Successione nel contratto (voltura)	15
Art. 19 – Rescissione del contratto per abusi	16



PARTE QUINTA – CONTATORI, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, CONTATORI	16
Art. 20 - Contatori	16
Art. 21 - Posizione e custodia dei contatori	17
Art. 22 - Guasti ai contatori	17
Art. 23 – Lettura dei contatori	17
Art. 24 - Irregolare funzionamento del contatore	18
Art. 25 - Manomissione dei sigilli	19
Art. 26 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	19
Art. 27 - Misura e pagamento dell'acqua	19
Art. 28 - Tariffe dell'acqua	21
PARTE SESTA - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	23
Art. 29 - Prescrizioni e collaudi	23
Art. 30 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	23
Art. 31 - Serbatoi - Presa di terra	24
Art. 32 - Perdite - Danni - Responsabilità	24
Art. 33 - Vigilanza	24
PARTE SETTIMA - FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO	26
Art. 34 - Definizione degli impianti di uso pubblico	26
Art. 35 - Uso delle fontanelle pubbliche	26
Art. 36 - Prese d'acqua per scopi particolari	26
Art. 37 - Norme per le bocche antincendio	27
Art. 38 - Canoni per bocche antincendio	28
Art. 39 – Deposito cauzionale per bocche antincendio	28
PARTE OTTAVA - DISPOSIZIONI VARIE	28
Art. 40 - Identificazione dei dipendenti	28

Art. 41 - Prescrizioni generali	28
Art. 42 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua	29
Art. 43 - Reclami	30
Art. 44 - Applicabilità del diritto - Controversie	30
Art. 45 - Obbligatorietà	30
Art. 46 – Variazione struttura tariffaria e tariffe	30
<i>PARTE NONA - NORME TRANSITORIE</i>	31
Art. 47 – Nuovi contratti	31
Art. 48 – Spostamento dei contatori al limite della proprietà privata	31
<i>PARTE DECIMA – DISPOSIZIONI FINALI</i>	32
Art. 49 – Oneri fiscali e spese accessorie	32
Art. 50 – Variazioni al Regolamento	32
Art. 51 - Decorrenza	32
Art. 52 – Tutela e riservatezza dei dati	32



Nuovo allaccio cal. 1/2"	1.522	250	380.500	270 volte la tariffa base.	Realizzazione della sola parte idraulica (opere civili escluse) fino ad una distanza massima di ml.6 dal punto di ubicazione del contatore, incluso, fino al punto allaccio alla tubazione principale.
Nuovo allaccio cal. 3/4"	1.522	300	456.600	300 volte la tariffa base.	Realizzazione della sola parte idraulica (opere civili escluse) fino ad una distanza massima di ml.6 dal punto di ubicazione del contatore, incluso, fino al punto allaccio alla tubazione principale.
Nuovo allaccio cal. 1"	1.522	350	532.700	350 volte la tariffa base.	Realizzazione della sola parte idraulica (opere civili escluse) fino ad una distanza massima di ml.6 dal punto di ubicazione del contatore, incluso, fino al punto allaccio alla tubazione principale.
Nuovo allaccio cal. 1,1/4"	1.522	480	730.560	480 volte la tariffa base.	Realizzazione della sola parte idraulica (opere civili escluse) fino ad una distanza massima di ml.6 dal punto di ubicazione del contatore, incluso, fino al punto allaccio alla tubazione principale.
Nuovo allaccio cal. 1,1/2"	1.522	500	761.000	500 volte la tariffa base.	Realizzazione della sola parte idraulica (opere civili escluse) fino ad una distanza massima di ml.6 dal punto di ubicazione del contatore, incluso, fino al punto allaccio alla tubazione principale.
Allaccio su impianto esistente cal. 1/2"-3/4"	1.522	120	182.640	120 volte la tariffa base.	Include tutti gli allacci ad utenze servite in precedenza da contatori multiutenza o condominiali. Realizzazione della sola parte idraulica (opere civili escluse) fino ad una distanza massima di ml.6 dal punto di ubicazione del contatore, incluso, fino al punto allaccio alla tubazione principale.
Allaccio su impianto esistente oltre cal. 1"	1.522	170	258.740	170 volte la tariffa base.	Include tutti gli allacci ad utenze servite in precedenza da contatori multiutenza o condominiali. Realizzazione della sola parte idraulica (opere civili escluse) fino ad una distanza massima di ml.6 dal punto di ubicazione del contatore, incluso, fino al punto allaccio alla tubazione principale.
Spostamento contatore	1.522	200	304.400	200 volte la tariffa base.	Spostamento del contatore interno al limite della proprietà privata su suolo pubblico. Realizzazione della sola parte idraulica (opere civili escluse) fino ad una distanza massima di ml.6 dal punto di ubicazione del contatore, incluso, fino al punto allaccio alla tubazione principale.
Volture utenza	1.522	20	30.440	30 volte la tariffa base.	Incluso il rilevamento della lettura del contatore.
Cessazione utenza	1.522	50	76.100	50 volte la tariffa base.	Inclusa la rimozione del contatore e chiusura dell'allacciamento.
Riallaccio utenza	1.522	50	76.100	50 volte la tariffa base.	Installazione del nuovo contatore.
Verifica funzionamento contatore	1.522	100	152.200	100 volte la tariffa base.	Controllo eseguito, su richiesta dell'utente, con apposito strumento di verifica di tipo digitale.
Cessazione utenza per morosità con contatore interno	1.522	200	304.400	200 volte la tariffa base.	Include la chiusura dell'allacciamento anche in caso di impossibilità alla verifica della lettura del contatore.
Cessazione utenza per morosità con contatore esterno	1.522	50	76.100	50 volte la tariffa base.	Include la rimozione forzata del contatore e sigillatura dell'utenza.
Riallaccio utenza cessata per morosità	1.522	100	152.200	100 volte la tariffa base.	Se il contatore era interno è dovuto anche il contributo per lo spostamento dello stesso secondo quanto previsto alle voci precedenti.
Cessazione per impianto irregolare a valle del contatore	1.522	50	76.100	50 volte la tariffa base.	
Riallaccio utenza cessata per impianto irregolare a valle del contatore	1.522	100	152.200	100 volte la tariffa base.	
Sostituzione del contatore su richiesta dell'utente anche se riscontrato il regolare funzionamento	1.522	70	106.540	70 volte la tariffa base.	Sono incluse in questa categoria anche le sostituzioni per danneggiamento del contatore dovute ad incuria dell'utente.

Nota: gli importi di cui sopra sono al netto di IVA 10% ed aggiornati automaticamente con l'aggiornamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

PREMESSA

Il presente “Regolamento di utenza per il servizio acquedottistico” disciplina il rapporto tra il Concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile e gli utenti.

Il rapporto tra il Comune di Campagnano di Roma ed il Concessionario è regolato dalla Convenzione appositamente stipulata.

La Carta dei servizi, redatta ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 94 e delle successive norme legge, sarà parte integrante del presente Regolamento a partire dal 1° gennaio 2001.

PARTE PRIMA - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intende:

- a) per **tubazione stradale**: il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) per **allacciamento d'utenza o impianto esterno**: quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi tra la tubazione stradale (esclusa) ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza (compreso) individuato nel contatore normalmente ubicato nella presa a pozzetto o in nicchia sita al confine della proprietà privata su suolo pubblico.
- c) per **impianto interno**: il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore (escluso) agli apparecchi utilizzatori.
- d) per **contatore**: l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze, di cui il Concessionario è proprietario e ne effettua la manutenzione e l'eventuale sostituzione.
- e) per **utenza**: è il luogo fisico in cui è installato il contatore e giuridicamente il luogo in cui avviene la fornitura del servizio di acquedotto.
- f) per **fornitura dell'acqua**: la tipologia dell'uso e le modalità di erogazione dell'acqua tramite l'allacciamento (non vi è fornitura se non c'è allacciamento).
- g) per **contratto di utenza**: l'atto giuridico che lega il concessionario e l'utilizzatore della fornitura (utente).
- h) per **utente**: l'utilizzatore della fornitura titolare dell'utenza.

Art. 2 – Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile

Il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile, affidato dal Comune di Campagnano al Concessionario, consiste nelle attività tecniche ed amministrative necessarie per assicurare l'erogazione dell'acqua potabile a tutte le unità immobiliari insistenti sul territorio comunale con la limitazione dovuta all'eventuale mancanza delle condotte distributrici e secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Art. 3 - Fornitura dell'acqua

Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994 n.36, fornisce normalmente erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore per tutte le utenze, con eccezione del servizio di estinzione incendi, la cui erogazione è effettuata a bocca libera, e per le utenze agricole a bocca tarata, con le limitazioni previste nel presente Regolamento.

In casi particolari dovuti ad esigenze tecniche, ad insindacabile giudizio del Concessionario, possono essere concesse forniture a bocca tarata ed in tal caso l'utente è obbligato a dotarsi di adeguato sistema di accumulo.

La fornitura di acqua alle diverse utenze è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Le forniture sono subordinate ai limiti della disponibilità derivanti dalla portata delle fonti di approvvigionamento e nell'osservanza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Gli utenti che avessero bisogno di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto potranno, previo benestare scritto del Concessionario, installare un impianto di sopraelevazione che dovrà comunque essere disconnesso idraulicamente dalle rete ed il cui progetto dovrà essere approvato dal Concessionario.

Il Concessionario potrà fornire acqua anche per uso industriale nei limiti delle disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti, definendo con l'utente le condizioni particolari per la fornitura stessa; fornirà altresì acqua per uso allevamenti animali di cui all'art.9-3° comma della legge n. 144/89.

Per il servizio di estinzione incendi, diverso dal pubblico, il Concessionario eseguirà direttamente le opere necessarie sino alla proprietà privata restando la costruzione delle bocche da incendio interne alla proprietà privata, a cura dell'utente. Tutte le spese per la realizzazione dell'allaccio restano comunque a carico dell'utente.

Per la manutenzione delle opere in proprietà pubblica sarà riconosciuto un canone annuo differenziato tra bocca principale e bocche secondarie. Il Concessionario una volta completata l'opera apporrà gli opportuni sigilli a garanzia dell'uso a cui è destinata l'utenza, restando l'obbligo dell'utente di comunicare al Concessionario l'eventuale uso per estinzione incendi in modo che il Concessionario possa provvedere alla nuova sigillatura ed accertamento dell'uso effettuato.

In caso di uso improprio accertato o per dissigillatura non autorizzata, resta l'obbligo dell'utente a pagare una penale pari a dieci volte il canone annuo fissato per la bocca principale.

Art. 4 - Tipologia delle forniture

Ai sensi dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la fornitura dell'acqua è concessa con precedenza per gli usi umani.

Il Concessionario può concedere erogazioni d'acqua per usi diversi quali:

- pubblici ivi compreso il servizio antincendio;
- industriali e commerciali di grande consumo;
- commerciali ed artigianali;
- allevamento animali;
- utenze temporanee

nei limiti delle disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, ed a tal fine definirà con l'utente le condizioni particolari per la fornitura idrica.

PARTE SECONDA - NORME PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 5 – Allacciamenti su strade servite dalla rete di distribuzione

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, il Concessionario, entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, concede la fornitura dell'acqua nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente Regolamento.

La derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore, collocato su suolo pubblico al limite della proprietà privata, è eseguita esclusivamente dal Concessionario.

A seguito della domanda dell'utente, con le modalità di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9, il Concessionario predisporrà il preventivo per l'esecuzione dei lavori il cui onere resta a carico del richiedente.

Tale preventivo, dopo l'accettazione dell'utente, comporta il pagamento del corrispettivo, solo a seguito del quale sarà realizzata la derivazione.

Il preventivo di spesa sarà redatto sulla base dell'elenco prezzi allegato al presente Regolamento e per le voci eventualmente non previste, al prezzario della Regione Lazio in vigore.

L'allacciamento rimane di proprietà del Comune ed il Concessionario ne assume ogni onere di manutenzione. Il contatore è di proprietà del Concessionario che ne cura la manutenzione e l'eventuale sostituzione. Resta a carico dell'utente la "quota fissa" di cui al provvedimento C.I.P. n.45/74.

Ogni opera conseguente ricadente in proprietà privata resta a cura e carico dell'utente.

Nel caso di estendimento della rete di distribuzione e comunque ovunque esista una rete idrica dell'acquedotto comunale è fatto obbligo all'utente allacciarsi all'acquedotto. Su richiesta dell'utente, per giustificati motivi, il Comune potrà concedere autorizzazioni in deroga alla presente norma.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta il presente Regolamento.

Art. 6 – Allacciamenti su strade non servite dalla rete di distribuzione

Per le zone non provviste di rete di distribuzione, il Concessionario può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità degli impianti e di tutte le altre condizioni tecniche, proponendone al Comune la realizzazione.

Nel caso di autorizzazione del Comune, la realizzazione della rete stradale sarà a totale carico dei richiedenti e resterà di proprietà del Comune della cui rete acquedottistica farà parte integrante e il Concessionario ne assume l'onere della manutenzione.

Qualora fosse necessario per la realizzazione dell'opera interessare proprietà private e/o pubbliche, le spese per i necessari nullaosta e/o per la costituzione di servitù di acquedotto faranno carico ai richiedenti.

Il costo di realizzazione, unitamente alle spese di cui sopra, sarà determinato secondo le modalità previste dal precedente articolo 5.

Il Concessionario non darà seguito alla domanda di allacciamento e quindi non eseguirà i relativi lavori se non sarà precedentemente versato, a garanzia degli impegni assunti, l'intero importo relativo ai costi di allaccio preventivati.

Con la presentazione della domanda si intende che il/i richiedente/i accetta il presente Regolamento.

Art. 7 - Domanda per l'allacciamento alla rete dell'acquedotto

La domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto può essere richiesta solo dal proprietario dell'unità immobiliare e deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Concessionario.

La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario richiedente o da un suo legale rappresentante. Per le persone giuridiche, per enti e associazioni dovrà allegarsi certificazione della C.C.I.A.A. da cui risulti che non versò in stato di fallimento, amministrazione controllata e liquidazione e il nominativo del legale rappresentante.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- l'uso al quale l'acqua è destinata (domestica, commerciale, industriale, ecc.);
- l'ubicazione dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento;
- il numero di unità immobiliari da servire.

Alla domanda dovrà essere altresì allegato:

- concessione edilizia ed atto notorio attestante che la costruzione è conforme al progetto approvato;
ovvero
- concessione in sanatoria o domanda di condono edilizio con relativa documentazione ed atto notorio attestante che la costruzione non ha subito modifiche dopo la concessione o la domanda e che la domanda stessa non sia stata respinta;

- ovvero
- atto notorio attestante che il fabbricato è stato realizzato antecedentemente all'anno 1967
- ovvero
- certificato comprovante l'abitabilità o agibilità dell'immobile.

Per le nuove unità immobiliari destinate alla vendita o allacciate per la prima volta all'acquedotto, è obbligo del proprietario-costruttore, amministratore o chi ha interesse, provvedere alla richiesta di allacciamento secondo le modalità sopra riportate. Inoltre dovrà presentare apposito progetto di installazione dei contatori singoli o contatore unico in caso di condominio.

Art. 8 - Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta al Concessionario determinare le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al tracciato dello stesso ed alla posizione del misuratore.

Se non è possibile per oggettive condizioni procedere alla fornitura su strada al confine con la proprietà privata, il richiedente dovrà garantire, mediante apposito atto da valere ad ogni effetto di legge, che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile e quindi costituire le servitù, sia per le parti interrato che per quelle in vista, a sua cura e spese.

Il preventivo ha la validità di due mesi, pertanto se entro tale termine non avviene il versamento del dovuto l'utente dovrà provvedere ad una nuova richiesta con conseguente nuovo preventivo per la realizzazione dell'allacciamento.

Con il versamento della somma richiesta, la domanda dell'utente è accettata e il Concessionario eseguirà i lavori nel tempo stabilito.

Se per motivi dipendenti dall'utente i lavori dovessero superare il termine di due mesi dalla data del pagamento, si procederà all'aggiornamento del preventivo e solo dopo il pagamento di quanto dovuto saranno realizzati o terminati i lavori.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna il Concessionario alla fornitura che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

Art. 9 - Rinuncia all'esecuzione dell'allacciamento

Se l'utente volesse rinunciare all'esecuzione dell'allacciamento, dopo il pagamento del corrispettivo preventivato e prima dell'inizio dei lavori, avrà diritto alla restituzione del 70% di quanto versato rimanendo il restante 30% a titolo di rimborso spese e danni. Nel caso che i lavori fossero già iniziati, il Concessionario procederà comunque alla realizzazione dell'allaccio che resterà di proprietà comunale e l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso.

PARTE TERZA - NORME PER LA FORNITURA

Art. 10 - Destinatario della fornitura e relative norme

L'acqua viene di norma fornita alle singole unità immobiliari compresi gli accessori e pertinenze (dependance, forni domestici, cantine, soffitte, ecc.) purché non utilizzati separatamente dall'unità principale. E' vietata la subfornitura anche per immobili adiacenti e/o confinanti anche se dello stesso proprietario od utilizzatore.

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari degli immobili e/o utilizzatori della fornitura.

Nel caso di edifici costituiti in condominio, la fornitura può essere effettuata al condominio, per il quale risponde, ai sensi di legge, l'amministratore.

Nel caso di stabili costituiti da più unità immobiliari appartenenti a uno o più proprietari e/o utilizzatori, gli stessi hanno la facoltà di scegliere un unico punto di consegna ed in questo caso hanno l'obbligo di stipulare tra di loro un contratto, redatto nelle forme di legge e autenticato nelle firme, in cui si obblighino vicendevolmente nel rispetto dello stipulando contratto di fornitura dell'acqua con il Concessionario, dando mandato a uno dei proprietari alla sua sottoscrizione.

Copia autentica dell'atto dovrà essere allegata alla domanda di fornitura e costituirà parte integrante del contratto. A tali utenze sarà installato un singolo contatore.

Potrà pure essere presa in considerazione, su richiesta dell'utente, l'installazione di tanti contatori quante sono le unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato. In tal caso i singoli contatori dovranno comunque essere collocati in batteria al limite della proprietà privata e su suolo pubblico, restando a carico degli utenti tutte le opere interne necessarie per i collegamenti tra contatore e impianto interno della singola unità immobiliare.

Art. 11 - Norme sull'utenza - uso e conservazione dei contatori

Il punto di consegna dell'acqua (utenza) è stabilito al confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata ed è rappresentato dall'apparecchio di misurazione ubicato su suolo pubblico.

Da questo punto ha inizio l'impianto interno la cui costruzione e manutenzione restano di esclusiva competenza e ad esclusivo carico dell'utente.

La manutenzione e/o la sostituzione del contatore resta a carico del Concessionario, salvo le riparazioni e/o sostituzioni per guasti prodotti da incuria, danneggiamenti e/o abusi anche da parte di terzi, essendo l'utente costituito custode del contatore stesso.

L'utente deve provvedere soprattutto a lasciare defluire una conveniente quantità d'acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni al contatore.

In ogni caso sono a carico dell'utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni per danni a lui imputabili, nonché il consumo di acqua dispersa.

L'utente dovrà porre la massima cura nella ricerca e per la immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che potessero provocare dispersioni di acqua; il Concessionario non avrà alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionati che in conseguenza ne derivassero; l'utente sarà pertanto tenuto, in ogni caso, a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore.

Qualora l'utente rilevasse perdite di acqua o riscontrasse anomalie nella erogazione del servizio dovrà darne immediato avviso al Concessionario.

Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni a valle del contatore saranno a carico dell'utente.

Verificandosi danni alle reti e impianti costituenti l'acquedotto comunale, l'utente che vi avesse concorso in qualsiasi modo e misura sarà tenuto a risarcirli.

Art. 12 – Norme sull'utenza – Interruzione e limitazione del servizio

Il Concessionario declina qualsiasi responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell'utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione conseguenti a esigenze di pubblico interesse e concordate con il Comune.

Il Concessionario, previa autorizzazione del Comune, si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio.

In tal caso il Concessionario ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo utile necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

I guasti che in dipendenza di queste modificazioni di pressione potranno derivare alle tubazioni e/o agli impianti privati dovranno essere riparati a cura e spese dei singoli utenti.

Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese dell'utente, dovranno essere installati un rubinetto d'arresto, uno di scarico dell'impianto interno ed una valvola di non ritorno.

Il Concessionario non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od incidenti e scioperi. Di tali interruzioni il Concessionario deve avvertire gli utenti mediante affissione di manifesti informativi posti negli appositi spazi comunali e ove possibile negli esercizi pubblici. Inoltre informerà direttamente le utenze con particolari esigenze (VV.F., poliambulatori pubblici, ecc.). Pertanto gli utenti che per natura dell'attività svolta hanno un'assoluta necessità di continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva

rispondente alle proprie esigenze e ai requisiti di cui ai successivi articoli. In nessuno di tali casi l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

In caso di utenze allacciate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e che non risultino titolari di contratto, o i cui contratti siano stati sottoscritti da persone decedute e/o irreperibili ai fini del presente Regolamento e cioè quelle persone che non hanno comunicato il recapito per cui gli uffici postali lo denunciano come "sconosciuto" o "irreperibile" e persone giuridiche fallite o in stato di amministrazione controllata non comunicata, ai sensi degli artt.13 e 47 sono da ritenersi abusive.

A tali utenti, salvo le eventuali conseguenze penali se e in quanto assicurabili sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una indennità pari al doppio dei minimi contrattuali vigenti al momento dell'accertamento a partire dalla data accertata con qualsiasi mezzo dell'utilizzo dell'acqua.

In tal caso il Concessionario comunque può procedere alla chiusura dell'utenza che sarà ripristinata solo dopo la regolarizzazione del contratto ed il pagamento di tutto quanto previsto dal presente Regolamento trattandolo come nuova utenza.

Art. 13 - Uso dell'acqua - Divieti

E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quello effettivo e dichiarato in contratto.

E' inoltre vietato l'uso per innaffiamento dei giardini o aree di distacco, lavaggio di autoveicoli e qualsiasi uso improprio.

PARTE QUARTA - NORME PER IL CONTRATTO DI FORNITURA

Art. 14 - Contratto di fornitura

Per avere diritto alla fornitura il richiedente, o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (quali contributi, anticipazione sui consumi, ecc.) dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Concessionario alla fornitura dell'acqua.

Il contratto dovrà essere firmato dall'utente.

Le persone fisiche che potranno sottoscrivere il contratto di fornitura sono:

- il proprietario;
- il locatario, risultante da contratto di locazione regolarmente registrato o in corso di registrazione;
- altra persona autorizzata dal proprietario che detiene l'immobile a titolo gratuito o qualsiasi altro titolo. In tal caso il proprietario dovrà sottoscrivere il contratto in qualità di fideiussore rispondendo in solido con l'intestatario del contratto di eventuali morosità.

Le persone sopra indicate possono delegare altra persone nelle forme di legge.
Nel caso di enti pubblici, collettività o Società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione come previsto al punto precedente unitamente ad una certificazione della C.C.I.A.A. da cui risulti che non versi in stato di fallimento, amministrazione controllata e liquidazione e il nominativo del legale rappresentante.
Le spese di contratto e consequenziali sono a carico dell'utente.

Art. 15 - Contratti temporanei

Per contratti temporanei si intendono quelli relativi a cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le forniture a carattere saltuario.
I contratti per le forniture temporanee saranno stipulati esclusivamente con i titolari delle utenze o con i loro legali rappresentanti.
Le modalità e prescrizioni relative ai contratti normali si estendono ai contratti temporanei.
Trascorso il termine contrattuale stabilito in sede di stipula senza che sia intervenuto l'eventuale rinnovo, il Concessionario procederà senza alcun preavviso alla chiusura della derivazione.

Art. 16 – Deposito cauzionale

All'atto della stipulazione di un nuovo contratto, il Concessionario potrà richiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia degli impegni assunti. L'ammontare del deposito cauzionale è pari all'importo risultante dall'applicazione delle tariffe vigenti al minimo contrattuale, stabilito in base alla tipologia dell'utenza.
Il Concessionario potrà richiedere il deposito cauzionale anche all'atto della regolarizzazione a seguito di recupero del credito vantato nei confronti dell'utente, relativo ad almeno due fatture insolute. Solo a seguito del pagamento di quanto sopra, la fornitura sarà ritenuta regolare e pertanto in caso contrario si applicano tutti i provvedimenti previsti per le utenze morose.
Non sarà sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso, il Concessionario può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
Per concessioni temporanee o stagionali tale deposito sarà pari all'importo del consumo presunto per tutta la durata della fornitura e comunque non inferiore all'importo risultante dall'applicazione della tariffa vigente per un consumo presunto di cento metri cubi.

Ad avvenuta cessazione di utenza, il deposito cauzionale sarà restituito in fase di conguaglio nella fattura finale.

La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle fatture, qualora ricomprese tra le modalità di pagamento delle fatture indicate dal Concessionario, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale.

Art. 17 – Durata del contratto – recesso dell'utente

Il contratto di fornitura decorre dal giorno della sottoscrizione e scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da parte dell'utente comunicata con lettera raccomandata A.R. o con la sottoscrizione di apposita comunicazione presso gli uffici del Concessionario.

A seguito della comunicazione dell'utente del recesso dal contratto di fornitura, il Concessionario provvederà alla chiusura e sigillatura dell'utenza con conseguente asportazione del misuratore e rilievo dell'ultima lettura.

Il Concessionario predisporrà quindi la fattura a saldo conguagliando l'anticipo sui consumi, se versato, e addebitando il contributo per cessazione.

Solo a seguito del pagamento della fattura finale il contratto si intende definitivamente concluso.

In mancanza della disdetta, l'utente resta unico responsabile nei confronti del Concessionario e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale. Resta inoltre l'obbligo dell'utente al pagamento di tutte le fatture emesse oltre quella finale a conguaglio comprensiva del contributo per cessazione, a seguito dell'accertamento, comunque effettuato, della successione nel possesso dell'immobile per qualsiasi causa.

Art. 18 - Successione nel contratto (voltura)

In caso di successione nella proprietà, nella locazione e comunque nel possesso di un immobile nel quale sia attiva una fornitura si darà luogo alle seguenti eventualità:

1. in caso di consenso della parte cedente e di quella subentrante – il Concessionario procederà all'emissione della fattura finale che dovrà essere saldata dall'utente uscente comprese eventuali fatture risultanti non pagate, contestualmente alla domanda di subentro avanzata dal nuovo utente. Pertanto l'utente cessante non pagherà il contributo di cessazione mentre l'utente subentrante pagherà il contributo per la volturazione dell'utenza e sottoscriverà un nuovo contratto;
2. in caso di subentro senza il contestuale pagamento di quanto dovuto da parte dell'utente uscente – l'utente subentrante sarà considerato nuovo utente e sarà tenuto al pagamento del contributo per nuovo allaccio e alla sottoscrizione del

contratto d'utenza. L'utente uscente, non avendo comunicata la disdetta, rientrerà nel caso previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Si potrà procedere alla volturazione con le modalità di cui al punto 1) se l'utente subentrante assume gli obblighi di quello uscente saldando la posizione debitoria di quest'ultimo.

Chi occupa locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome, la relativa domanda di fornitura dovrà essere sottoscritta dal locatore.

In caso di successione di utenza tra coniugi o figli non è dovuto il contributo per la voltura.

Art. 19 – Rescissione del contratto per abusi

L'utente a qualsiasi titolo e causa risponde civilmente e penalmente verso il Concessionario senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della rescissione del contratto per:

1. le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso;
2. le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa;
3. l'esistenza di collegamenti ad impianti di forniture private provenienti da fonti diverse dal pubblico acquedotto, se non rispondenti a quanto previsto nel presente Regolamento;

ritenendosi l'utente in tali casi costituito in malafede anche agli effetti penali.

La rescissione del contratto per la quale sia pronunciata colpa dell'utente non esime questi dal pagamento delle fatture emesse, le quali dovranno anzi essere pagate in unica soluzione, indipendentemente dal risarcimento del danno.

PARTE QUINTA – CONTATORI, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, CONTATORI

Art. 20 - Contatori

I contatori sono forniti esclusivamente dal Concessionario che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l'utente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.

Il Concessionario ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l'obbligo di preavviso o di giustificazione; nel caso di variazione di calibro (per mutate caratteristiche dell'utenza) il Concessionario si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

I nuovi contatori installati sono di proprietà del Concessionario.

Gli utenti sono i consegnatari dei contatori e pertanto sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Per i contatori gli utenti corrisponderanno al Concessionario una quota fissa a titolo di nolo, manutenzione e qualsiasi altra voce relativa ricadente in quanto statuito dal punto 6 del provvedimento C.I.P. n. 45/74 e successive modificazioni determinate dal M.I.C.A..

Art. 21 - Posizione e custodia dei contatori

I contatori sono collocati al limite della proprietà privata su suolo pubblico, nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Concessionario e sono ubicati in appositi alloggiamenti realizzati a cura e spese dell'utente.

Comunque, il Concessionario si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.

A completa cura e spese dell'utente, che se ne assumerà ogni responsabilità, è in ogni caso da considerarsi l'adempimento di tutte le pratiche e, conseguentemente l'osservanza di tutte le norme, di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Concessionario.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, ed alla revoca della fornitura.

Art. 22 - Guasti ai contatori

Nel caso di guasti ai contatori, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Concessionario affinché questo possa provvedere.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Concessionario, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria le cui spese restano a carico dell'utente.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Concessionario ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Art. 23 – Lettura dei contatori

Il Concessionario provvederà alla verifica e lettura dei contatori a mezzo di propri incaricati muniti di documenti di riconoscimento, con facoltà di procedere, quando

lo ritenesse opportuno ad effettuare il controllo degli impianti interni per constatarne lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità d'esercizio.

La lettura dei contatori sarà eseguita periodicamente, almeno una volta l'anno, secondo turni stabiliti dal Concessionario.

L'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli eventuali impianti del Concessionario.

In caso di assenza dell'utente, durante il normale ciclo di lettura, l'incaricato lascerà un'apposita comunicazione notificante l'avvenuto passaggio con l'invito all'autolettura dei consumi che verranno considerati effettivi ai fini della fatturazione, così come potrà avvalersi della facoltà di lettura d'acconto calcolata sulla base dei consumi storici dell'utente o in funzione di quelli previsti per l'utilizzo dichiarato, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva.

In mancanza il Concessionario addebiterà all'utente l'importo corrispondente ad un consumo presunto.

Il Concessionario potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, in caso di ripetuta impossibilità ad effettuare la lettura. Tale impossibilità si intende accertata dopo che:

1. Il letturista abbia effettuato 3 passaggi mensili senza aver potuto rilevare la lettura e lasciando ogni volta la relativa cartolina di autolettura;
2. Siano stati richiesti mediante raccomandata A/R, un appuntamento o comunque la comunicazione della lettura rimasta inevasa.

In tal caso il Concessionario previa ulteriore comunicazione tramite raccomandata A/R sui tempi di attuazione, provvederà allo spostamento del contatore su suolo pubblico a limite della proprietà privata addebitandone le spese all'utente.

In questa evenienza la riapertura del contatore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento di tutte le spese.

Art. 24 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, ovvero la sua non corrispondenza a quanto dettato dalla norma comunitaria CEE 75/33 e qualora l'utente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Concessionario, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato:

- in misura eguale a quello del corrispondente periodo degli anni precedenti;

oppure

- in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento e nel corso del quale il misuratore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, da imputarsi all'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo viene determinato dal Concessionario sulla base di sue valutazioni tecniche.

Art. 25 - Manomissione dei sigilli

La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quanto altro posto in opera dal servizio acquedotto, comporta il pagamento da parte dell'utente di un indennizzo pari a cento metri cubi calcolati a tariffa base vigente, oltre alle spese per il ripristino dei sigilli.

Art. 26 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, previo pagamento del diritto fisso, può richiedere al Concessionario di disporre le opportune verifiche.

Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Concessionario, il quale provvederà al ricalcolo dei consumi relativi al periodo in contestazione fino ad un massimo di due anni.

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore sulla base di quanto stabilito dalla norma comunitaria CEE 75/33, entro i limiti di tolleranza il Concessionario provvederà ad addebitare tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta oltre quanto già versato per diritto fisso.

Art. 27 - Misura e pagamento dell'acqua

Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.

I termini contrattuali ed i relativi corrispettivi decorrono dalla data in cui le opere eseguite dal Concessionario siano compiute, il contatore installato e pronto a funzionare. Se la data è precedente al 15 compreso del mese, lo stesso viene computato per intero, se è successiva la decorrenza slitta al mese successivo.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore e rilevato con cadenza annuale, fermo restando l'obbligo dell'utente alla corresponsione del minimo garantito annuale e di consumi presunti calcolati secondo le modalità riportate nel seguito.

Unitamente ai consumi dell'acqua l'utente ha l'obbligo di corrispondere la quota fissa.

1. Modalità di calcolo dei consumi:

La fatturazione può avvenire per consumi presunti, stimati dal Concessionario sulla base dei consumi dell'anno precedente, o in mancanza di tale dato, sulla base dei consumi storici della stessa utenza.

Per i nuovi utenti, la prima fatturazione in acconto si effettuerà sulla base dei consumi che il Concessionario ritiene possano essere attribuiti all'utenza, tenendo anche conto della media dei consumi della stessa tipologia di utenza.

Eventuali variazioni tariffarie saranno imputate sui consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore intendendosi il consumo uguale per tutti i giorni compresi nel periodo letto.

Eventuali conguagli, comunque nascenti a favore dell'utente, saranno effettuati sulla prima fattura emessa successivamente all'accertamento da parte del Concessionario.

2. Tempi e modalità di pagamento della fattura:

Sulla fattura dovrà essere riportata la data di emissione e quella di scadenza ed il termine temporale che intercorre tra le due date non potrà essere inferiore a venti giorni. Il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti e con le modalità indicate dal Concessionario, libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento al Concessionario da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati all'utente.

3. Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento della fattura:

L'utente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. Qualora l'utente non rispetti tale termine, il Concessionario può richiedere all'utente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione di una indennità di mora calcolata su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato del tre e mezzo per cento, oltre all'applicazione degli interessi legali per ritardato pagamento.

4. Modalità e tempi di sospensione della fornitura:

Il Concessionario, nel caso di mora dell'utente, invierà a quest'ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R indicante il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le modalità di comunicazione dell'adempimento stesso al Concessionario ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

La fornitura non potrà essere sospesa nei seguenti casi:

- a) quando pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia comunque stato effettuato e comunicato dall'utente al Concessionario anche a mezzo fax purché nei termini;
- b) in caso di mancato pagamento di corrispettivi in misura inferiore od eguale all'ammontare del deposito cauzionale;
- c) durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato o i giorni festivi;
- d) in caso di fornitura di acqua necessaria per le utenze relative a case di cura, ospedali e poliambulatori pubblici;
- e) in presenza di reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del contatore, inoltrato nelle forme, modi e tempi previsti dal Concessionario e comunicati all'utente.

In deroga a quanto sopra previsto, il Concessionario può sospendere la fornitura, anche senza preavviso, per cause oggettive di pericolo e/o per appropriazione fraudolenta di acqua, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura.

Il Concessionario, nel caso di sospensione per morosità, potrà richiedere all'utente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della fornitura e per le azioni svolte dal Concessionario stesso a tutela dei propri diritti.

5. Fatturazione:

I consumi, reali o presunti, saranno pagati in rate quadrimestrali a seguito di fatture emesse dal Concessionario.

Gli importi dovuti per la fornitura dell'acqua saranno riscossi dal Concessionario, ai sensi dell'art. 15 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Sulla fattura saranno riportate le seguenti informazioni:

- data di emissione e data di scadenza del pagamento senza aggravii;
- nel caso di letture eseguite: data effettiva e valore della lettura precedente e della lettura ultima;
- nel caso di fatture in acconto sarà indicato il valore del consumo presunto ed il periodo di riferimento;
- tipo di contratto in essere;
- riferimenti alla pubblicazione delle tariffe vigenti sul B.U.R.;

Inoltre, sullo stampato della fattura, saranno riportati i riferimenti normativi relativi alle tariffe del servizio di fognatura e depurazione e all'applicazione dei consumi minimi garantiti e della quota fissa.

La fatturazione dei consumi idrici avviene attraverso il criterio del pro-die così come stabilito dal provvedimento emanato dal C.I.P. n. 24/88.

Qualora l'utente, per la seconda volta consecutiva, non riceva la bolletta entro il 30° giorno successivo alla data di scadenza del quadrimestre di fatturazione, è obbligato a recarsi presso gli sportelli del Concessionario per regolarizzare la propria situazione.

Se ciò non accade l'utente è considerato moroso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

Art. 28 - Tariffe dell'acqua

Nelle more dell'applicazione degli artt.13,14, e 15 della Legge n.36/94, le tariffe e le loro variazioni sono regolate dalle norme emanate dal C.I.P.E., e una volta pubblicate sul B.U.R. sono applicabili agli utenti.

Successivamente le tariffe saranno stabilite secondo le emanande norme e modalità recepite nella Convenzione tra Concessionario e Comune.

In particolare nel periodo transitorio:

- per ogni fornitura e per ogni uso cui l'acqua è destinata, con la sola esclusione dell'uso per allevamento animali, l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo annuale garantito, come previsto dalle deliberazioni del C.I.P. n.45/74 e n.26/75, da pagarsi anche quando non venga consumato.

Tali minimi sono fissati unitamente alla determinazione delle tariffe ed approvati con delibera di Consiglio Comunale che ne determina anche la decorrenza. L'impegno del minimo di consumo garantito, su base annua, riportato nel contratto di fornitura si deve intendere variato automaticamente ed adeguato alle determinazioni adottate con le modalità di cui sopra, senza necessità di variazione del contratto o di altra formalità.

- per le utenze domestiche dei residenti, l'applicazione dell'agevolazione sulle tariffe è effettuata per la sola fornitura dell'unità immobiliare risultante dal certificato di residenza del richiedente. Ulteriori forniture per unità immobiliari diverse saranno considerate utenze domestiche non residenti ai fini dell'applicazione della tariffa.

Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e negative rispetto al minimo garantito nei diversi intervalli di lettura con cadenza annuale.

PARTE SESTA - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 29 - Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente, in osservanza delle vigenti norme in materia.

Il Concessionario si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno d'intesa con l'Ufficio Tecnico del Comune.

Qualora tale installazione non fosse ritenuta idonea, il Concessionario potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 30 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato l'uso di apparecchi che possono mettere in depressione le condotte principali e di distribuzione; lo stesso vale per gli apparecchi che possono permettere il ritorno dell'acqua dall'impianto interno verso la rete. In particolare, gli utenti che dispongono di apparecchiature che possono modificare la composizione dell'acqua distribuita, o di generatori di acqua calda, devono dotare di dispositivi idonei l'impianto interno per evitare, in qualsiasi circostanza, il ritorno dell'acqua verso il contatore.

E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile direttamente allo scarico delle latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Concessionario il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 31 - Serbatoi - Presa di terra

Nel caso che si renda indispensabile, previa comunque autorizzazione da parte del Concessionario, l'accumulo d'acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo previsto.

I serbatoi dovranno inoltre essere dotati di adeguata tubazione per il livello "troppopieno", il cui imbocco andrà posto in corrispondenza del livello di massimo riempimento, oppure di idoneo dispositivo per l'interruzione automatica dell'afflusso. E' inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.

Il Concessionario chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dalla inosservanza di questa norma.

Art. 32 - Perdite - Danni - Responsabilità

Sono di stretta competenza dell'utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Il Concessionario, per altro, non può essere in alcun modo chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

L'utente deve porre quindi la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o disfunzioni nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni d'acqua; il Concessionario non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati.

Nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo il contatore, non riconducibili a negligenza colpa o dolo dell'utente, i consumi eccedenti il doppio di quelli storici verranno addebitati alla tariffa base in vigore. In mancanza di un consumo storico di riferimento si applica quanto previsto al precedente art.27 punto 1. L'applicazione del presente beneficio è esclusa per i consumi antecedenti la bolletta oggetto della contestazione. L'irregolare funzionamento dell'impianto dovrà essere tempestivamente segnalato dall'utente e riscontrato dal personale tecnico del Concessionario prima della sua riparazione a pena di decadenza dal presente beneficio.

Art. 33 - Vigilanza

Il Concessionario ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

Il personale del Concessionario, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto incondizionata facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per

accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Concessionario ove abbia fondati motivi di ritenere esistente una situazione irregolare si riserva il diritto, previa comunicazione motivata all'utente, di sospendere immediatamente la somministrazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salva la facoltà del Concessionario di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura e di esigere il pagamento dei propri crediti anche di natura risarcitoria.

PARTE SETTIMA - FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO

Art. 34 - Definizione degli impianti di uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali se gestiti direttamente dal Comune;
- f) gli impianti sportivi comunali;
- g) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 35 - Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata per usi domestici, limitatamente al necessario, ed è escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti e fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 36 - Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate dal Concessionario:

- bocche antincendio;
- bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse collettivo.

Chiunque manometta o usi arbitrariamente tali prese sarà perseguito a norma di legge.

Art. 37 - Norme per le bocche antincendio

Le bocche antincendio possono essere definite come segue:

1. bocca antincendio principale - trattasi della prima bocca antincendio con attacco per autobotte dei vigili del fuoco UNI70;
2. bocca antincendio secondaria - trattasi delle bocche antincendio accessorie installate nello stesso edificio con attacco per UNI45;

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione le quali non possono essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Il Concessionario provvede alla realizzazione delle suddette prese.

L'utente deve fornire al Concessionario lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai VV.FF. provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione e dandone immediata comunicazione scritta al Concessionario.

In caso di inadempimento il Concessionario ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca d'incendio effettivamente installata, un importo pari a dieci volte la tariffa ordinaria per la durata di un anno.

L'utente dovrà regolarizzare l'impianto nel termine che gli sarà assegnato e, persistendo l'inadempimento, il Concessionario interverrà in surroga provvedendo a spese dell'interessato che il Concessionario andrà a riscuotere con il procedimento di cui alla Legge 14.04.1910 n. 639.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Concessionario uno speciale sigillo.

L'utente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si è fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Concessionario entro le 24 ore affinché questi possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti dall'estinzione di incendi, oppure non fosse stato dato l'avviso di cui sopra, l'utente dovrà pagare una penale pari a dieci volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che il Concessionario ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.

Qualora l'erogazione antincendio pregiudichi la regolare erogazione alle altre normali utenze, nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata nei confronti del Concessionario da qualsiasi tipo di utenza per carenza e/o diminuzione dell'erogazione di servizio.

Art. 38 - Canoni per bocche antincendio

L'utente intestatario di utenza/e di tipo antincendio dovrà versare un canone annuo, che potrà essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi.

Tale canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà aggiornato a decorrere da ogni variazione tariffaria.

La manutenzione delle bocche stesse è sempre a carico dell'utente.

Art. 39 – Deposito cauzionale per bocche antincendio

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo di deposito cauzionale un anticipo sui canoni a garanzia degli impegni contrattuali, tale anticipo che sarà infruttifero, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, pari a tre volte il canone annuo.

Sin dal momento della stipula del contratto resta stabilito che il deposito cauzionale verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti verso il Concessionario e di eventuali irregolarità riscontrate nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

Il deposito cauzionale, all'occorrenza previa detrazione delle somme di cui al precedente comma, sarà rimborsato ad avvenuta cessazione dell'utenza dietro presentazione della relativa ricevuta.

PARTE OTTAVA - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40 - Identificazione dei dipendenti

I dipendenti del Concessionario sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

E' vietato ai dipendenti del Concessionario accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art. 41 - Prescrizioni generali

L'utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Concessionario ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese ad ogni modifica e sostituzione

che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 42 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, il Concessionario si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua:

1. quando l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonee a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Concessionario e l'utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Concessionario;
2. quando i consumi accertati nell'anno superino le quantità misurabili con la tipologia di contatore installato;
3. quando non venga regolarmente pagata la fattura dell'acqua consumata secondo quanto previsto al precedente art.27;
4. quando venga impedito l'accesso al personale del Concessionario per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuta opportuna e comunque secondo quanto previsto al precedente art.23;
5. in seguito a perdite accertate di acqua o guasti negli impianti;
6. quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti come previsto al precedente art.25;
7. quando all'utente intestatario subentri un altro utente che non intenda eseguire la prescritta voltura;
8. il Concessionario potrà, inoltre, a suo insindacabile giudizio, rimuovere l'impianto distributivo, sul quale da un periodo superiore ad anni due non esistano misuratori con regolare contratto di fornitura. In tal caso il Concessionario non ha obbligo alcuno di ripristino;
9. qualora l'allacciamento, comprendendo in essi il contatore e/o il manufatto relativo, risultasse in contrasto con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità locali;
10. in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art. 43 - Reclami

Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Concessionario per iscritto.
Non sono ritenuti validi reclami rivolti al personale del Concessionario.

Art. 44 - Applicabilità del diritto - Controversie

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.

Per ogni controversia tra il Concessionario e l'utente è competente il Foro di Roma.

Art. 45 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 46 – Variazione struttura tariffaria e tariffe

In caso di modifica delle tipologie di utenza e struttura tariffaria, deliberate dal Consiglio Comunale, le stesse saranno automaticamente applicate dal Concessionario e costituiscono variazione dei contratti di utenza vigenti.

Agli utenti interessati da tali variazioni il Concessionario comunicherà tramite lettera ordinaria la nuova classificazione. L'utente entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione può ricorrere presentando apposita documentazione e chiedendo una diversa classificazione, nei 30 giorni successivi il Concessionario comunicherà l'esito del ricorso motivandolo.

In relazione a quanto previsto all'art.27, le variazioni delle tariffe senza modifica alla struttura tariffaria saranno applicate dal Concessionario dandone comunicazione agli utenti nella prima fattura in cui la variazione sarà applicata, inoltre le stesse saranno affisse presso gli uffici del Concessionario.

PARTE NONA - NORME TRANSITORIE

Art. 47 – Nuovi contratti

Ai fini del presente Regolamento si intendono regolari tutte le utenze che risultano censite all'anagrafe del Concessionario dando atto che tale anagrafe è stata redatta sulla base dei contratti stipulati con il Comune prima del 01.01.1992 e successivamente direttamente con il Concessionario ed in cui sono state annotate le variazioni comunicate agli uffici del Concessionario.

Pertanto tutte le altre utenze, comunque utilizzate, sono da considerarsi abusive o irregolari ed alle stesse si applica quanto previsto al precedente art.19, inoltre il Concessionario per tali utenze può procedere all'immediata chiusura dell'allacciamento con l'asportazione dell'eventuale contatore senza peraltro darne preavviso.

Comunque resta l'obbligo dell'utente a sottoscrivere un nuovo contratto in occasione di voltura dell'utenza.

A richiesta, l'utente può sottoscrivere un nuovo contratto per aggiornare la sua posizione nei confronti del Concessionario.

Art. 48 – Spostamento dei contatori al limite della proprietà privata

Fermo restando quanto previsto all'art.21, tutti i contatori delle utenze ubicati all'interno delle proprietà private dovranno essere trasferiti al limite della proprietà privata su suolo pubblico. Pertanto il Concessionario predisporrà un programma temporale per ottemperare a quanto sopra.

Nell'effettuazione di tale programma si procederà secondo quanto previsto all'art.5 predisponendo un solo contatore condominiale, ovvero un contatore per ogni utenza così come previsto dall'art.10.

Nella redazione del programma potranno essere previsti contributi a carico degli utenti.

Tutte le opere necessarie per la realizzazione esterna sino al contatore e comunque su suolo pubblico sono eseguite esclusivamente dal Concessionario. Ogni qualsiasi modifica richiesta dall'utente resta esclusivamente a suo carico fermo restando che il contatore deve essere ubicato al limite della proprietà privata accessibile dal suolo pubblico.

PARTE DECIMA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Oneri fiscali e spese accessorie

Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese registrazioni, bolli, indennità, diritti, ecc., e gli oneri fiscali relativi agli atti e contratti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, sono a carico dell'utente e sono riportate nella tabella allegata al presente Regolamento che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno in base alle variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di impiegati e operai.

Art. 50 – Variazioni al Regolamento

Eventuali modifiche e/o variazioni che interessino uno o più articoli del presente Regolamento saranno approvate dal Consiglio Comunale prima dell'entrata in vigore.

Art. 51 - Decorrenza

Il presente Regolamento abroga e sostituisce la normativa precedente ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 52 – Tutela e riservatezza dei dati

Il Concessionario ai sensi e per gli effetti della Legge n.675 del 31.12.96 dichiara che i dati anagrafici dell'utente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, avvalendosi allo scopo anche di società terze, ed in forma anonima per fini statistici e scientifici.